



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 6 giugno 2014 n. 91

OGGETTO: Approvazione schema di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare con l'Agenzia delle Entrate relativo alla determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 per le opere abusive.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **6** del mese di **giugno** alle ore **13,45** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Michele BOMBA
2. Sig. Gianluca COLETTI
3. Sig.ra Lea RADICO
4. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con sentenza n. 328/2012 il TAR di Pescara ha annullato, in parte qua, il permesso a costruire in sanatoria n. 4/2012 rilasciato in favore della ditta Toso Edgardo nella sua qualità di Legale Rappresentante della società Toso Edgardo srl. inerente la costruzione di un fabbricato per civile abitazione denominato “intervento B” ed individuato all’interno del Contratto di quartiere San Giuseppe di cui alla deliberazione consiliare n. 11/04, nonché l’art. 2 delle N.T.A. del P.R.G. comunale nella parte in cui prevede che “nel computo delle distanze, sia dai confini che dai fabbricati, non si considerano balconi pensiline, ballatoi, scale a giorno, bowindow, questi ultimi con una sporgenza massima di mt. 1,20 e per una lunghezza non superiore ad 1/3 del prospetto interessato”;

RICHIAMATO l’art. 38, comma 1 del D.P.R. 380/01 che testualmente recita “1. In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale”;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 15020/2012 e successivamente integrata in data 17.07.2013 con la quale la ditta Toso Edgardo ha richiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/01;

VISTA la richiesta prot. n. 36457 del 16.12.2013 di un accordo di collaborazione per la valutazione di cui sopra con l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO che la stessa Agenzia, in riscontro, con nota prot. n. 20141/1526 del 09.04.2014 ha trasmesso una bozza dell’accordo di collaborazione comprensivo del rimborso dei costi da riconoscere per la valutazione in oggetto;

RITENUTO pertanto doversi procedere all’approvazione dell’allegato schema di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, salvi i vincoli di cassa e finanziari connessi all’applicazione delle disposizioni normative in materia di patto di stabilità interno;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000;

A voti unanimi

DELIBERA

1- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente qui ritrascritte;

2- Approvare lo schema di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare trasmesso dall’Agenzia delle Entrate con nota prot. 20141/1526 del 09.04.2014 relativo alla determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 per le opere abusivamente realizzate dalla Ditta Toso Edgardo srl presso il fabbricato per civile abitazione denominato “intervento B” ed individuato all’interno del Contratto di quartiere San Giuseppe di cui alla deliberazione consiliare n. 11/04;

2- Dare mandato al Dirigente III Settore per la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione medesimo;

3- Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.269,00, risulta già prenotata sul capitolo 50400 del bilancio corrente esercizio, prenotazione n. 20140001096, a titolo di rimborso costi sostenuti all’Agenzia del Territorio suddetta, con la specificazione che lo stesso importo verrà rimborsato a conclusione del procedimento dalla ditta interessata Toso Edgardo s.r.l..

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 12 giugno 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 12 giugno 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

Ai sensi dell'art. 6 comma 13 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina dell'albo pretorio on line”,

si apporta la seguente modifica:

Il presente allegato sostituisce il precedente, unito per errore materiale.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

Ortona , 21 luglio 2014